



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016

Art. vii

Articolo VII: Proprieta' intellettuale

1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali in materia vigenti per ciascuna delle Parti, si obbligano a rispettare i diritti della proprieta' intellettuale riguardo all'informazione contenuta nel quadro del presente Accordo, termini che si interpreteranno nel modo piu' favorevole agli interessi del produttore o creatore della medesima. 2. L'utilizzo, la protezione giuridica applicabile e la distribuzione tra le Parti dei risultati economici della produzione intellettuale congiunta risultante dall'applicazione del presente Accordo, saranno oggetto di specifici Accordi.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

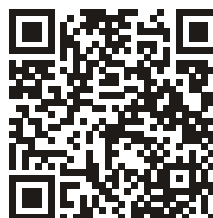
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-135-2020/art-vii>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it